

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2255

Incremento del fattore sicurezza a bordo treno nell'ambito della Regione Puglia: approvazione degli schemi di Accordo tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A. finalizzati al rilascio di agevolazioni tariffarie (art. 30, co. 1 della L.R. n. 18/2002) in favore delle Forze di Polizia e dell'Esercito.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore PO "Contratti ferroviari e offerta di trasporto", dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 957 del 12.06.2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto, corredato dai relativi allegati, per il servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032, successivamente sottoscritto in data 14 giugno 2018 con la società Trenitalia S.p.A..

Nel corpo del suddetto contratto, sono state garantite condizioni minime di qualità del servizio di trasporto, secondo quanto disposto dall'Autorità di regolazione dei Trasporti, con la Delibera n. 16/2018, prevedendo altresì, l'adozione, entro 12 mesi dalla sua sottoscrizione, di uno specifico "Piano Operativo di sicurezza e contolleria" per la sicurezza del viaggio e del viaggiatore.

Con l'obiettivo, quindi, di incrementare il fattore sicurezza del viaggio a bordo dei treni regionali e favorire anche un progressivo incremento del livello di sicurezza e della fiducia percepita, tra ottobre 2018 e gennaio 2019 si sono tenuti presso l'Assessorato ai Trasporti incontri con le Forze dell'Ordine riconosciute ai sensi dell'art. 16 della legge 01.04.1081, n. 121 "Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza) per condividere il potenziale contributo del personale delle FF.OO. presenti a bordo treno, finalizzato alla repressione dei reati in genere, nonché alla repressione delle violazioni previste dal titolo II del D.P.R. n. 753/1980, art. 71, a fronte dell'acquisto di un abbonamento a prezzo agevolato rispetto al prezzo dell'abbonamento regionale.

A seguito degli incontri di cui sopra, con deliberazione n. 34 del 15.01.2019 è stato approvato lo schema di accordo con le Forze dell'Ordine, al fine di incrementare il fattore sicurezza a bordo treni, relativo al Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.A. e valido per tutta la durata dello stesso Contratto (2018 - 2032).

Con note del 21 ottobre 2020, prot. TRNIT-DPR.DRPU\P\2020\0038180, e del 24 febbraio 2021, prot. TRNIT-DPR.DRPU\P\2021\0009084, Trenitalia S.p.A ha rappresentato che il Ministero dell'Interno, i Comandi e le Amministrazioni Centrali delle Forze di Polizia hanno manifestato la necessità di adottare un modello unico di Accordo, al fine di disciplinare in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, le modalità di fruizione delle agevolazioni tariffarie riservate al personale delle Forze di Polizia attraverso l'utilizzo di una nuova APP denominata "Board Support". In particolare, si evidenzia che per l'App "Board Support", precedentemente denominata APP "FFOnBoard", sono state sviluppate e implementate innovative modifiche tecnico-operative al fine di rispettare le previsioni del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione e trattamento dei dati personali (c.d. GDPR).

Considerato che nell'Accordo già sottoscritto il 25 gennaio 2019, tra Regione Puglia, Trenitalia e le FF.PP. (forze di Polizia), all'articolo 3 comma 4 si stabilisce che "*eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere oggetto di un separato atto integrativo e aggiuntivo, sottoscritto da tutte le Parti*", configurandosi l'atto in questione sostanzialmente come un atto integrativo di quello già in essere, risulta necessario che anche la Regione Puglia lo sottoscriva formalmente, unitamente alle altre firmatarie dell'accordo in essere.

Inoltre, a fronte degli effetti positivi ottenuti in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei

viaggiatori e del personale di bordo dovuti alla maggiore presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine a bordo dei mezzi, la Regione Puglia e la società Trenitalia S.p.A. hanno convenuto sull'opportunità di incentivare, anche sui mezzi di trasporto pubblico regionale le forme di contributo alla sicurezza dei viaggiatori che i militari in divisa dell'Esercito Italiano possono garantire alla circolazione.

Con nota del 29 gennaio 2021, in atti, il Comando Forze Operative SUD dell'Esercito Italiano ha manifestato l'interesse a contribuire nelle azioni di miglioramento della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico di interesse locale e regionale di competenza della Regione Puglia.

In particolare si ritiene che la presenza a bordo in divisa dei rappresentanti dell'esercito oltre a costituire un fattore deterrente rispetto ad eventuali atti vandalici, può costituire, in questo particolare periodo, un efficace e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto.

Affinché sia possibile procedere in tal senso risulta necessario proporre l'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un ulteriore schema di Accordo fra Trenitalia S.p.A. e la Regione Puglia da sottoporre alla sottoscrizione anche all'Arma dell'Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (*security*) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l'Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.

A mente dell'art. 30, co. 1 della L.R. n. 18/2002 la Regione ha facoltà di disporre agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti.

Le forme di agevolazione tariffaria individuate nello schema di Accordo, volte all'implementazione dei controlli di *security* a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale pugliese non risultano previste nel contratto di servizio vigente e dunque non indicate nel Piano Economico Finanziario (PEF) ad esso allegato. Così tale forma di agevolazione tariffaria va economicamente compensata nei limiti di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., nonché a fronte di compiuta rendicontazione da parte dell'impresa affidataria ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico del contratto stesso.

Pertanto, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, si rende necessario con il presente atto l'approvazione di un'integrazione allo schema di accordo già esistente tra la Regione Puglia, Trenitalia e le Forze di Polizia e l'adozione di un nuovo schema di accordo tra Regione, la stessa società di trasporto e l'esercito.

La Regione Puglia, a partire dall'anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alla società Trenitalia S.p.A. l'importo massimo destinato all'attuazione dello schema di Accordo con l'esercito.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria per l'anno 2021.

La Regione Puglia, a partire dall'anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alla società Trenitalia S.p.A. l'importo massimo destinato all'attuazione dello schema di Accordo con l'esercito.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di integrazione all'Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., il Comando Legione dei Carabinieri, Il Comando Regionale Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con la società Trenitalia S.p.A.;
3. di approvare il nuovo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Trenitalia S.p.A. ed Arma dell'Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (*security*) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l'Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
4. di delegare l'Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione dei presenti Accordi;
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento e la notifica all'impresa di TPL;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

***Il Funzionario Istruttore
PO "Contratti ferroviari e offerta di trasporto"***

Giuseppe PASCAZIO

***Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL***

Antonio V. SCARANO

***La Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità***

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

***L'ASSESSORE PROPONENTE
L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile***

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di integrazione all'Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., il Comando Legione dei Carabinieri, Il Comando Regionale Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con la società Trenitalia S.p.A.;
3. di approvare il nuovo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Trenitalia S.p.A. ed Arma dell'Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (*security*) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l'Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
4. di delegare l'Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione dei presenti Accordi;
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento e la notifica all'impresa di TPL;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**ALLEGATI****Allegato 1****ACCORDO****FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL FATTORE SICUREZZA****A BORDO TRENO NELL'AMBITO DELLA****REGIONE PUGLIA**

fra

Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Regionale Puglia la Dott. Bruna Di Domenico, in virtù dei poteri conferitigli con procura a rogito notaio Angela Cianni in Roma, del 20/02/2020 rep. 1165 rog. 513 (di seguito, per brevità, “Trenitalia”)

e

Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da, che interviene ed agisce in qualità di

(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)

e

il **Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S.**, con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];

e

il **Comando Legione Carabinieri [regione]**, con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];

e

il **Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza**, con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];

e

1

il **Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria [regione]**, con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];

di seguito, per brevità, congiuntamente definite “Forze di Polizia” o “FF.PP.”

(tutte congiuntamente indicate come “Parti” e, disgiuntamente, come “Parte”)

Premesso che

- Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù del Contratto di Servizio per gli anni 2018 - 2032, stipulato in data 14.06.2018;
- il 3 ottobre 2018 Trenitalia ha presentato in ambito Commissione Tecnica della Conferenza delle Regioni e Province Autonome un’iniziativa sperimentale relativa all’informatizzazione dell’accesso agevolato a bordo treno degli appartenenti alle FF.OO. tramite la realizzazione di un’applicazione mobile denominata App “Board Support”;
- con nota prot. 078/PROT/4013 del 03.12.2018 inviata a Trenitalia, la Regione Puglia ha disposto la reintroduzione, per gli appartenenti alle FF.PP., dell’agevolazione pari alla riduzione del 60% sul prezzo dell’abbonamento regionale;
- in data 25 gennaio 2019 Trenitalia, la Regione Puglia, il Comando di Polizia di Stato Puglia, il Comando dei Carabinieri Puglia, il Comando di Guardia di Finanza Puglia ed il Comando di Polizia Penitenziaria Puglia hanno sottoscritto un “Accordo finalizzato all’incremento del fattore sicurezza a bordo treno nell’ambito della regione Puglia” valido dal 1 febbraio 2019 al 31 dicembre 2032, disciplinante le condizioni e le modalità per usufruire della predetta agevolazione;
- in data 19 giugno 2020 il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia) ha emanato la nota n. 558/A/283.7/0/379072 con la quale viene comunicata l’avvenuta condivisione di un modello di “Accordo finalizzato all’incremento del fattore sicurezza a bordo dei treni regionali”;
- con il suddetto modello di Accordo sono state uniformate, a livello centrale, le modalità di fruizione delle agevolazioni riservate al personale appartenente alle FF.PP. mediante l’utilizzo dell’APP “Board Support” (precedentemente denominata APP “FFOnBoard”) e sono state anche introdotte nuove previsioni al fine di rispettare gli aggiornamenti normativi in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
- le Parti continuano a ritenere prioritario ogni intervento teso alla tutela della sicurezza dei viaggiatori, nonché al miglioramento delle condizioni operative del personale di scorta;
- pertanto le Parti ritengono opportuno, attraverso la stipula del presente Accordo, consolidare gli obiettivi di sicurezza, tenendo conto degli elementi di riconoscibilità ed efficacia;
- si rende, pertanto, necessario recepire le modifiche di carattere tecnico-operativo e innovative contenute nel modello di Accordo allegata alla richiamata nota n. 558/A/283.7/0/379072;
- le Parti si danno atto che restano comunque in vigore le previsioni - da intendersi qui integralmente riportate - contenute nei seguenti articoli del predetto Accordo del 25 gennaio

2019, che rimangono pertanto valide ed efficaci anche a seguito della stipula del presente atto: art. 3 (Durata) commi 3 e 4, art. 4 (Modalità di acquisto dell'abbonamento agevolato) e art. 7 (Compensazione dei mancati ricavi).

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "accordo").

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Obiettivo del presente accordo è l'incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei treni regionali in Puglia, sia dei viaggiatori che del personale di scorta.

L'accordo regola la fruizione delle agevolazioni per i servizi ferroviari regionali in seconda classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della regione Puglia da parte degli appartenenti alle FF.PP., sulla base dell'eventuale adesione volontaria da parte dei singoli interessati, delle sotto indicate amministrazioni:

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria

L'accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il confine tariffario regionale.

Non è ammesso il cambio classe.

Art. 3

(Modalità di ammissione al treno)

Gli operatori delle FF.PP. dovranno attestarsi a bordo treno mediante l'apposita App "Board Support".

La profilazione per la registrazione e per l'accreditamento dei beneficiari, per ogni singola tratta, avverrà in forma anonima, con l'inserimento dell'indirizzo e-mail rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o, in alternativa, di un indirizzo e-mail con dominio "gmail.com", nonché dell'utenza mobile in uso all'operatore.

Tali applicazioni informatiche consentono al Personale di Accompagnamento, (d'ora in poi PdA), analogamente a ciò che normalmente accade con l'acquisto dei biglietti, di ricevere le informazioni

relative alle modalità di ammissione al viaggio sui terminali in dotazione per i servizi di controlloria a bordo treno.

La procedura consente, quindi, al PdA di rilevare in tempo reale la presenza sul convoglio di appartenenti alle FF.PP.

Conseguentemente, in caso di necessità, la richiesta di intervento, da parte del PdA, al personale appartenente alle FF.PP. avviene attraverso l'App e, successivamente, in forma generica attraverso il sistema interfono installato a bordo treno, ovvero per chiamata diretta.

Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio il personale appartenente alle FF.PP., accreditato attraverso l'App, avrà cura di esibire il proprio tesserino di servizio, unitamente all'abbonamento agevolato in corso di validità e di comunicare al personale Trenitalia le ultime tre cifre del numero di telefono che ha utilizzato nella fase di login sull'App.

Qualora l'appartenente alle FF.PP. non effettui la procedura di registrazione digitale prima o al momento della salita a bordo, ovvero non risulti registrato per la tratta in cui sta viaggiando, ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di servizio o l'abbonamento agevolato in corso di validità, ovvero non comunichi le ultime tre cifre del numero di telefono utilizzato nella fase di login sull'App, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato, secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

L'obbligo di utilizzo dell'App "Board Support" (precedentemente denominata APP "FFOnBoard"), da parte degli operatori delle FF.PP., è stato convenuto a partire dalla sottoscrizione del precedente Accordo del 25.01.2019.

Art. 4

(Modalità di intervento a bordo da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia)

In caso di necessità e di richiesta di intervento da parte del PdA, l'appartenente alle FF.PP. in possesso delle qualifiche pubblicistiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che non siano limitate alle funzioni esercitate in relazione alla qualifica o al grado posseduto, valuterà caso per caso le modalità operative più adeguate, avendo cura di salvaguardare l'integrità personale propria, del PdA, nonché la sicurezza dei viaggiatori.

Potrà inoltre avvalersi, in base alle prerogative consentite dalla legge, dell'ausilio di persone idonee o in possesso di particolari competenze tecniche per l'acquisizione di fonti di prova, anche tra il PdA.

In relazione alle modalità operative individuate tenuto conto delle circostanze relative al caso specifico, l'operatore di polizia dovrà privilegiare il coinvolgimento della Centrale Operativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria territorialmente competente, attraverso le relative utenze telefoniche [prefisso-numero], [prefisso-numero], ovvero per mezzo del numero dedicato 1600, raggiungibile dal terminale in dotazione al PdA.

Art. 5

(Obblighi di comunicazione dell'iniziativa)

Trenitalia si impegna a dare diffusione dell'iniziativa attraverso annunci a bordo treno comunicando anche la eventuale presenza a bordo di personale delle FF.PP.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., il Comando Legione Carabinieri Puglia, il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale Puglia dell'Amministrazione Penitenziaria si impegnano a comunicare a tutti gli Uffici/Comandi delle FF.PP. interessati di quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano ad attivare forme di comunicazione volte a far conoscere l'iniziativa e idonee a esternare, anche con forme innovative, le finalità dell'accordo.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell'accordo)

Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente accordo.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:

- dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).

Per l'esecuzione del presente accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:

Per Trenitalia S.p.A.

Titolare del Trattamento è **Trenitalia S.p.A.**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per **Regione Puglia** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S.** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per **Comando Regione Carabinieri [regione]** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per **Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per **Provveditorato Regionale [regione] dell'Amministrazione Penitenziaria** il titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere

l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali degli appartenenti alle Forze di Polizia tramite portale web <https://www.boardsupport.it> e App Board Support)

Gli appartenenti alle FF.PP. che effettuano la registrazione al portale web <https://www.boardsupport.it> e scaricano l'App Board Support ricevono specifica informativa sulla protezione dei dati personali. Come più dettagliatamente riportato nella stessa, la cancellazione avverrà secondo le seguenti regole:

- dati acquisiti per la registrazione al portale e per scaricare l'app:
 - se l'utente non rinnova la password entro sei mesi dalla scadenza della stessa, i dati vengono definitivamente cancellati dal sistema;
 - a seguito di 3 mesi di inattività, il sistema provvede ad inviare una comunicazione di sollecito e si procede alla cancellazione, se non si riceve riscontro, dell'utenza dopo 3 mesi dall'invio dell'ultima mail di sollecito.
- dati dei viaggi effettuati dagli operatori delle FF.PP.:
 - saranno conservati limitatamente alla durata del viaggio e poi anonimizzati;
 - in caso di intervento/attivazione potranno essere conservati fino a 72 ore e poi anonimizzati.

I dati dei viaggi, anonimizzati in modo da non consentire l'identificazione del viaggiatore, saranno conservati al solo fine di mantenere il numero dei beneficiari e le tratte interessate.

Art. 8

(Durata)

Il presente accordo avrà validità dal **[gg/mm/aaaa]** fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia, e, comunque, non oltre la data del 31.12.2032.

Trenitalia comunicherà prontamente alle FF.PP. eventuali determinazioni della Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.

Art. 9

(Risoluzione)

Nell'ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia oppure quest'ultima non garantisca, nell'ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori

introiti derivanti dalla presente agevolazione, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, con un preavviso di almeno 20 giorni alle FF.PP. firmatarie e senza nulla dovere alle stesse in termini economici.

Art. 10

(Codice Etico)

Le FF.PP. operano nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi codici deontologici e regolamenti disciplinari/ordinamentali.

Dette norme, seppur non allegate al presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, Trenitalia e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Trenitalia si impegna a rispettare il "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato, in lingua italiana ed inglese, sul sito internet www.fsitaliane.it.

Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, le FF.PP e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione" e il DPR 16/4/2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, le FF.PP e Trenitalia avranno il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

Art. 11

(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Le FF.PP. e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i.

contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all’implementazione delle misure ivi previste.

Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell’accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.

A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati in a mezzo e-mail certificata e con cifratura PGP.

Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente accordo.

Art. 12

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 13

(Clausola di riservatezza)

Le FF.PP. e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell’accordo. Inoltre, le FF.PP. e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dell’intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell’accordo stesso.

L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

Art. 14

(Clausola fiscale)

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

_____ li, _____

Allegato 2

SCHEMA DI ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALL' ESERCITO A BORDO
TRENO NELL'AMBITO DELLA
REGIONE PUGLIA

fra

Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di in virtù dei poteri conferitigli con procura a rogito notaio in, del rep. rog. (di seguito, per brevità, “Trenitalia”)

e

Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da, che interviene ed agisce in qualità di

(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)

e

il **Ministero della Difesa, XXXXXX**, con sede in via, per il quale interviene nel presente atto, in qualità di

(di seguito, per brevità, denominata “Esercito”)

Premesso che

- Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù del Contratto di Servizio per gli anni 2018 - 2032, stipulato in data 14.06.2018;
- con deliberazione n. 34 del 15.01.2019 è stato approvato lo schema di accordo con le Forze dell'Ordine, al fine di incrementare il fattore sicurezza a bordo treni, relativo al Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.A. e valido per tutta la durata dello stesso Contratto (2018 - 2032);
- Regione Puglia ha chiesto la disponibilità di Trenitalia a introdurre, anche per gli appartenenti all' Esercito, un'agevolazione pari alla riduzione del 50% sul prezzo dell'abbonamento regionale;
- le Parti ritengono che la presenza a bordo degli appartenenti all'Esercito in divisa possa rappresentare un elemento deterrente per eventuali atti vandalici.

1

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1**(Premesse e allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "Accordo").

Art. 2**(Oggetto e finalità)**

L'Accordo regola la fruizione anche da parte degli appartenenti all'Esercito delle agevolazioni per i servizi ferroviari regionali in 2^a (seconda) classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della Regione Puglia

L'Accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il confine tariffario regionale.

Art. 3**(Modalità di acquisto dell'abbonamento agevolato)**

Gli appartenenti all'Esercito, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione Puglia, potranno acquistare un abbonamento nominativo mensile a tariffa 40/14/A con un'agevolazione del 50% sul prezzo ordinario degli abbonamenti.

L'acquisto sarà possibile presso le biglietterie Trenitalia e le Agenzie di viaggio previa esibizione, da parte dell'agente, del tesserino di riconoscimento.

Trenitalia si riserva di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self service, il canale on line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è valido unicamente sui treni regionali limitatamente per i viaggi in 2^a classe.

Non è ammesso il cambio classe o l'acquisto del cambio servizio, né l'accesso a treni di altra categoria. Non è possibile acquistare la Carta Tutto Treno in appoggio all'abbonamento agevolato.

Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di Trenitalia, consultabili anche sul sito internet www.trenitalia.com/it.

Art. 4**(Modalità di ammissione al treno)**

Prima di salire a bordo treno gli appartenenti all'Esercito in divisa devono segnalare la propria presenza al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando l'apposito modulo di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.

Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Trenitalia si

impegna a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all'utenza mobile in conformità a alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenenti all'Esercito esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all'abbonamento agevolato in corso di validità.

In caso di sovraffollamento, gli appartenenti all'Esercito devono lasciare a disposizione dei viaggiatori il posto a sedere.

Qualora l'appartenente all'Esercito non segnali la propria presenza mediante la consegna del modulo di ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o l'abbonamento agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato secondo quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto di Trenitalia.

Art. 5

(Supporto a bordo da parte degli appartenenti all'Esercito)

Si ritiene che la presenza a bordo in divisa dei rappresentanti dell'esercito, oltre a costituire un fattore deterrente, possa costituire, in questo particolare periodo, un efficace e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell'Accordo)

Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente Accordo.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:

- dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).

Per l'esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:

Per Trenitalia S.p.A.

Titolare del Trattamento è **Trenitalia S.p.A.**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per **Regione Puglia** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Ministero della Difesa** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7

(Durata)

Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del 31.12.2032.

Trenitalia comunicherà prontamente all'Esercito eventuali determinazioni della Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.

Art. 8

(Aspetti economici e finanziari)

La Regione Puglia, a partire dall'anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alla società Trenitalia S.p.A. l'importo massimo destinato all'attuazione del presente Accordo.

Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà a Trenitalia, per ogni abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l'importo corrisposto dall'abbonato e l'importo facciale dell'abbonamento.

A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, Trenitalia emetterà fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente della Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT20X010050320000000014896 intestato a Trenitalia S.p.A. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002.

Trenitalia comunicherà alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi, al fine di poter procedere alla sospensione della vendita al momento del raggiungimento del predetto plafond previsto. Raggiunti i limiti indicati, Trenitalia sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita dell'agevolazione. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale plafond previa adozione di specifico atto di Giunta regionale e stanziamento di apposite risorse.

Art. 9

(Risoluzione)

Nell'ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia oppure quest'ultima non garantisca, nell'ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo, con un preavviso da comunicare all'Esercito almeno 20 giorni prima, senza nulla dovere alle stesse in termini economici.

Art. 10

(Codice Etico)

L'Esercito operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei regolamenti disciplinari/ordinamentali.

Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, Trenitalia e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Trenitalia si impegna a rispettare il "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato, in lingua italiana ed inglese, sul sito internet www.fsitaliane.it.

Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, l'Esercito e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione" e il DPR 16/4/2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l'Esercito e Trenitalia avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

Art. 11

(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

L'Esercito e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all'implementazione delle misure ivi previste.

Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell'Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.

A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura PGP.

Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 12

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 13**(Clausola di riservatezza)**

L'Esercito e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell'Accordo. Inoltre, l'Esercito e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a loro disposizione o di cui vengono a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'Accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

Art. 14**(Clausola fiscale)**

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

_____ li, _____

Trenitalia S.p.A. _____

Regione Puglia _____

Ministero della Difesa _____

Allegato 1

**MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
APPARTENENTI ALL'ESERCITO**

(da consegnare prima di salire a bordo)

DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA

.....

N° TESSERA PERSONALE

CELLULARE

(utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

.....

.....

DATA.....

FIRMA

.....